

TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE TERZA LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

IL TRIBUNALE DI ROMA, sezione 3^a lavoro, primo grado, in persona del giudice dr. Dario Conte, alla pubblica udienza del 6 febbraio 2025, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente

SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE

nel procedimento civile in primo grado in materia di assistenza obbligatoria iscritto al n. 4943 del RGAC dell'anno 2024, vertente tra:

ARICO' Nicola, rappr.to e difeso dall' Avv. Michele Livani – ricorrente

E

I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, rappr.to e difeso dall'Avv. Simonetta Zannini Quirini – convenuto

Oggetto: indebito su assegno sociale

DISPOSITIVO

definitivamente pronunciando, contrariis reiectis:

- a) respinge la domanda attorea;
- b) spese irripetibili.

OGGETTO DEL PROCESSO, DOMANDE PROPOSTE, ECCEZIONI

SOLLEVATE E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso telematico pervenuto il 6/2/2024 ARICO' Nicola conveniva qui in giudizio l'INPS.

Esposto (in sintesi): di essere titolare di assegno sociale (a quanto consta agli atti, dal novembre 2018); che con provvedimento del 28/9/2023 l'Istituto glielo aveva ricalcolato dal gennaio 2020, per revoca delle maggiorazioni tra cui quella di cui all'art. 38 della legge n.448/2001 e s.m., comunicandogli che dal ricalcolo era emerso un indebito, formatosi dal gennaio 2020 all'ottobre 2023, di €. 22.296,52; che dal provvedimento risultava che nel ricalcolo si era tenuto conto anche dell'indennità di accompagnamento della quale egli fruiva dall'aprile 2023; di aver vanamente proposto ricorso amministrativo il 3/11/23;

dedotto che la pretesa era infondata per i seguenti motivi (in sintesi):

- a) non c'era stato alcun indebito, posto che egli non fruiva di alcun altro reddito; per il cui requisito l'indennità di accompagnamento non rilevava; in ogni caso spettava all'Inps provarlo;
- b) l'Inps non aveva invece nemmeno motivato il proprio provvedimento, violando l'art. 3 della legge n.241/90;
- c) la percezione dell'indennità di accompagnamento risultava dal casellario dei pensionati, sicchè non formava oggetto di obbligo di denuncia;
- d) l'eventuale indebito era irripetibile secondo l'art. 13 della legge n.412/91, nella parte anteriore all'anno precedente la contestazione;



e) esso era ancora irripetibile per mancanza di dolo, da provare; chiedeva (in sintesi):

1) dichiararsi l'indebito inesistente e/o irripetibile.

Resisteva l'INPS chiedendo respingersi l'avversa domanda perché (in sintesi): era l'attore a dover provare il proprio diritto; la domanda amministrativa proposta il 12/10/2018 era stata inizialmente respinta per la necessità di accertare l'ammontare delle pensioni delle quali l'attore fruiva negli Stati Uniti ed in Germania; malgrado tale ammontare dovesse constare da dichiarazione resa dai consolati/ambasciate competenti, la prestazione era stata liquidata, dal novembre 2018, sulla base di estratti conto bancari dai quali le due pensioni risultavano rispettivamente di un ammontare mensile pari a €. 168,14 e €. 118,23; per un totale di €. 3.400,00; il 17/11/2021 l'attore aveva presentato domanda di ricostituzione dichiarando solo la pensione USA per €. 1.440,00; sebbene nel giugno 2021 l'Ambasciata USA avesse attestato di aver erogato dal 2020 il superiore importo mensili di \$. 151,00, equivalenti ad €. 138,00, pari a €. 1.656,00 annui, importo superiore; ed omettendo di dichiarare la pensione tedesca; sicchè la domanda era stata respinta; nella dichiarazione RED presentata il 28/3/2022 l'attore aveva addirittura dichiarato di non avere redditi; sicchè l'Istituto aveva dovuto riliquidare l'assegno sociale sulla base del dato originario di €. 3.400,00; che l'importo attuale dell'indebito assommava ad €. 13.404,50; l'art. 13 della legge n.412/91 non trovava applicazione trattandosi di prestazione assistenziale; alla quale quindi s'applicava la regola generale di cui all'art. 2033 c.c.; in ogni caso, l'indebito era ripetibile essendo stato determinato da comunicazioni reddituali omesse, e/o incomplete e/o non veritiere; evento che comunque legittimava la sospensione dell'erogazione secondo l'art. 13, comma 10 bis, del d.l. n. 78/2010, conv. in legge n. 122/2010; ed anche la revoca definitiva.

La causa, istruita per documenti, è stata decisa come dispositivo.

&&&&&&&&&&&

1. La domanda attorea appare infondata.
2. Dagli atti versati in causa risulta quanto segue.
3. Il 20/6/2018 l'attore presentò domanda amministrativa per ottenere l'assegno sociale ex art.3, co.6, legge n.335/1995, con la maggiorazione di cui all'art. 38 della legge n.448/2001. In tale domanda dichiarò di avere redditi da pensione estera pari a €. 3.400,00 (doc. 1 Inps).
4. La domanda venne respinta con provvedimento del 15/10/2018 con la motivazione "*manca dichiarazione rilasciata dal consolato/ambasciata per redditi esteri*"(doc.2).
5. Con mail del 13/12/2018 l'attore produsse un estratto-conto dal quale risultava che percepiva una pensione tedesca di €. 168 euro mensili per dodici mesi l'anno; ed una pensione U.S.A. di €. 115,00 mensili per dodici mesi l'anno (pacifico, e parzialmente documentato, solo fino al giugno 2018, sub doc. 3); per un totale, appunto, di €. 3.396,00 annui, come autocertificato inizialmente. In realtà, dall'estratto conto risulta che la pensione tedesca era mensilmente pari a €. 168,14 e quella inglese era stata, nel maggio 2018, pari a €.118,23, ed



- a giugno pari a €. 123,82. Il reddito estero era quindi stimabile approssimativamente, ai valori massimi noti, in €. 3.503,52.
6. Il limite di reddito dell'anno 2018 era pari, per la prestazione, a €. 5.894,91, sicchè all'attore spettava un assegno ridotto di circa €. 2.390,00 annui, pari mensilmente a circa €. 184,00.
 7. L'attore è nato il 18/7/43 e quindi nel novembre 2018 aveva più di 70 anni; aveva quindi altresì diritto: a) alla maggiorazione di cui all'art.70, co.1, della legge n.388/2000 (limite reddito €. 6.056,96) b) alla maggiorazione di cui all'art. 38 della legge n. 448/2001 (limite reddito €. 8.370,18).
 8. Con provvedimento del 9/1/2029 l'Inps riconobbe all'attore l'assegno sociale in approssimativa conformità, stabilendolo, per il 2018, nella misura mensile di €. 382,37; e per il 2019 nella misura mensile di €. 387,91, sulla base della stima di pensione annua di €. 3.400,00 (doc.5).
 9. L'Inps assume che l'attore avrebbe presentato il 17/11/2021 domanda di ricostituzione reddituale asserendo di essere titolare della sola pensione USA e che questa era pari a €. 1.440,00 annui (€. 120,00 mensili). La circostanza non è documentata ed appare irrilevante, visto che lo stesso Inps assume di aver respinto la domanda sull'assunto che era ad esso noto che l'attore continuava a percepire anche la pensione tedesca.
 10. E' invece documentato (doc.6 Inps) che nel giugno 2021 l'Ambasciata USA aveva comunicato che la pensione USA era stata erogata nei seguenti importi mensili: \$ 143,00 nel novembre 2018; \$147,00 dal dicembre 2018 al novembre 2019; \$.149,00 dal dicembre 2019 al novembre 2020; \$ 151 dal dicembre 2020 al giugno 2021.
 11. E' verificabile in base a fonti ufficiali che nel 2018 il tasso medio di scambio dollaro/euro fu pari a 1,18; nel 2019 a 1,11; nel 2020 a 1,14; nel 2021 a 1,18; sicchè la pensione Usa fu approssimativamente pari, nel novembre 2018, a €. 121,00; nel dicembre 2018 a €. 124,00; nel 2019 a €. 132,00; nel 2020 a €. 130,00; nel 2021 a €.128,00. Valori in effetti lievemente maggiori a quelli originariamente dichiarati. A seguito dell'acquisizione di tale dato, l'Inps avrebbe potuto (e dovuto) ridurre in corrispondenza l'assegno originariamente liquidato.
 12. Risulta invece essere accaduto che l'Inps, avendo ricevuto il 29/3/2022 dall'attore dichiarazione Red dei redditi del 2019 (falsamente) dichiarante redditi zero per quell'anno (doc.7), evidentemente indotto in errore da tale comunicazione, con provvedimento del 2/8/2022 gli riliquidò l'assegno sociale dal 2020 al 2022 "in melius", nella misura intera, e con entrambe le maggiorazioni, riconoscendogli la somma di €. 8.892,02 per arretrati maturati dal gennaio 2020 all'agosto 2022 (documento prodotto su invito a chiarimenti del giudice il 10/1/2025)..
 13. Risulta poi ulteriormente accaduto che col provvedimento del 28/9/2023 l'Istituto ha riliquidato la prestazione dal 2020 al 2023, revocando stavolta entrambe le maggiorazioni, e riducendo l'importo-base dell'assegno in base alle evidenze acquisite sulle pensioni estere; stavolta sulla base dell'assunto del



- fatto che l'attore non aveva mai comunicato l'aggiornamento delle pensioni estere percepite; e quando lo aveva fatto, lo aveva fatto in modo non veritiero..
14. E' infine accaduto, come "chiarito" il 10/1/2025, che in sede di ricorso amministrativo, dall'indebito sub 14), pari a €.22.296,52, è stato detratto il credito di cui al superiore punto 12); circostanza ulteriormente incomprensibile, visto che il provvedimento del 28/9/2023 implica che il credito liquidato il 2/8/2022 non esisteva.
15. Così ricostruiti i fatti, il giudice osserva quanto segue.
16. Il motivo riassunto in espositiva sub a) appare infondato. La circostanza che l'attore fruisse sin dal novembre 2018 di pensione USA e di pensione tedesca venne dichiarato e documentato dall'attore sin dall'inizio del rapporto pensionistico; la circostanza che la pensione USA sia stata erogata almeno fino al giugno 2021 è attestata dall'Ambasciata; conseguentemente, la dichiarazione resa il 29/3/2022 secondo la quale l'attore nel 2019 non aveva percepito alcuna pensione estera è certamente inveritiera.
17. Le pensioni sono per definizione rendite vitalizie, sicchè una volta che si è comunicato di fruire di una pensione, si deve presumere che questa continui ad essere fruita almeno nella stessa misura finchè non se ne dichiari la cessazione. L'attore ha dichiarato il 29/3/2022 di non fruire più già nel 2019 alcuna pensione estera, ma tale dichiarazione risulta inveritiera, e quindi inidonea a superare tale presunzione.
18. D'altro canto, si è ormai stabilito, in modo dal quale questo giudice non ritiene di doversi discostare, a partire da Cass SU n. 18046/2010, che nel caso dell'indebito previdenziale o assistenziale spetta all'"accipiens" dimostrare la sussistenza del diritto disconosciuto (conf. Cass. 2739/2016). A tale principio si fa eccezione nel solo caso in cui il provvedimento non rechi le indicazioni necessarie a consentire al privato l'individuazione delle ragioni dell'indebito (Cass. 198/2011). Nella specie l'oggetto della pretesa era espressamente indicato nella non spettanza, dal 2020, delle due maggiorazioni sociali di cui sopra; e la ragione dell'indebito altrettanto specificamente indicata in calce allo stesso, dove si scrisse "*Le ricordo che Lei è tenuto a comunicare all'Inps qualsiasi fatto che incida sul diritto o sulla misura dell'assegno. L'omessa o incompleta dichiarazione comporta, oltre alle responsabilità previste dalla legge, il recupero delle somme percepite indebitamente*". D'altronde, l'attore mostra di averlo compreso benissimo, visto che si difende assumendo di non aver invece percepito alcun altro reddito.
19. Orbene, l'art.35, co. 10 bis, del d.l. n. 207/2008 conv. in legge n.14/2009 prevede che i titolari di prestazioni collegate al reddito che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati residuali agli enti che erogano la prestazione. Dal relativo comma 8, che prevede che il reddito rilevante è annuale, si evince che la comunicazione fa fatta ogni anno per i redditi dell'anno precedenti. L'attore non risulta aver mai dichiarato al Fisco Italiano la percezione delle due pensioni



estere né risulta averlo mai fatto all'Inps dal 2019 in poi. Le pensioni estere non formano oggetto di conoscenza o conoscibilità officiosa, perché non sono censite al casellario dei pensionati e dell'assistenza. Ne consegue che il ricorrente ha violato tale disposizione.

20. Lo stesso comma 10 bis legittima in tali casi l'Ente erogatore a sospendere la prestazione, e quindi, decorsi 60 giorni, a revocarla, nonché a recuperare le somme (indebitamente) erogate nel corso dell'anno in cui la comunicazione avrebbe dovuto essere resa. La "ratio" di tale disposizione risiede nel fatto che l'omissione non consente all'Istituto di esercitare il diritto/dovere di verificare annualmente se ed in quale misura la prestazione sia ancora dovuta. Non avendo l'attore assolto all'onere di comunicazione annuale delle proprie pensioni estere dal 2019, legittimamente, sotto tale profilo, l'Inps pretende di recuperare le somme incontestatamente erogate per assegno sociale e relative maggiorazioni dal 2020 all'agosto 2023.
21. Per il resto, il motivo presume che l'indebito sia stato contestato in ragione della contestuale fruizione dell'indennità di accompagnamento; circostanza smentita dall'Istituto, e che peraltro nemmeno si evinceva dal "provvedimento" del 28/9/2023, nel quale tale contestuale percezione risulta richiamata al solo fine di richiamare il fatto che essa era erogata insieme all'altra, e che la sua percezione era rilevante ai fini delle trattenute fiscali e della perequazione automatica; ossia a fini diversi ed estranei rispetto all'oggetto della contestazione, chiaramente indicato nell'indebita percezione delle due maggiorazioni sociali. D'altronde, essendo incontroverso che l'attore fruisce dell'indennità di accompagnamento dall'aprile 2023, non si vede come tale percezione potesse essere rilevante per un indebito che partiva dal 2020.
22. Tanto vale a rendere irrilevante anche la censura sub c).
23. La censura sub b) appare infondata.
24. I provvedimenti dell'Inps in materia previdenziale hanno natura meramente ricognitiva di situazioni giuridiche che nascono, si modificano e si estinguono in forza diretta del verificarsi delle fattispecie costitutive, modificative ed estintive delle situazioni giuridiche. Il giudice ordinario conosce direttamente di tali situazioni, e non sulla base indiretta del controllo dell'adeguatezza motiva dei provvedimenti. Ne segue che in nessun modo dal fatto che nel provvedimento non sia data indicazione del motivo della revoca può conseguire il giudizio che l'indebito sia insussistente o irripetibile (arg. ex Cass. 31954/2019, 20604/2014, 2804/2003).
25. La censura sub d) appare infondata, posto che l'assegno sociale è una prestazione assistenziale (non dipende da rapporto assicurativo contributivo), sicché ad esso non s'applica direttamente l'art. 13 della legge n.412/1991 – art. 52 della legge n.88/89 (Cass. 28771/2018, 13223/2020, 24617/2022); ancorchè, come si viene a vedere infra, s'applichino principi per certi versi analoghi.
26. La censura sub e) appare infine infondata.



27. In materia di indebito assistenziale vige comunque, di regola, il principio di settore secondo il quale l'indebito opera dal momento in cui viene accertato dall'Istituto, e non retroattivamente, salvo che il percipiente non versi in dolo (Cass. 13223/2020, 31372/2019, 28771/2018); dolo che va allegato e provato dall'Istituto (Cass. 28871/2018); ovvero l'indebito sia addebitabile all'assistito che versi in condizione tale da non poter vantare sulla percezione alcun legittimo affidamento (Cass. 28771/2018, 26036/2019, 13915/2021, 24133/2021, 24617/2022).
28. Si specifica tuttavia pure, in modo condiviso dal giudicante, che il dolo in materia previdenziale/assistenziale opera nella fase esecutiva del rapporto a misura che, non essendo gli Istituti previdenziali in condizione di conoscere d'ufficio tutto il necessario, si rende necessaria la collaborazione attiva degli assistiti; sicchè va equiparata al dolo l'ipotesi in cui l'indebita erogazione sia determinata da falsa o mancata comunicazione di dati rilevanti per l'esistenza o la misura del diritto (Cass. 12097/2013, 1919/2018, 27096/2018, 10642/2019, 31259/2019) rispetto ai quali sussista obbligo di comunicazione, per non essere conosciuti né conoscibili dall'Ente altrimenti (Cass. 1919/2018, 13223/2020); sicchè in tali ipotesi l'indebito deve ritenersi ripetibile, non potendo gli assistiti che non adempiono agli obblighi legali di comunicazione versare in condizione di legittimo affidamento.
29. Nella specie, non avendo l'attore mai comunicato, dal 2020 al 2023, l'importo delle pensioni estere percepite (e neanche reso una eventuale dichiarazione negativa); ed avendo egli dichiarato nel 2022 di non aver percepito alcuna pensione estera nel 2019 contro il vero; egli non versa in condizione di legittimo affidamento.
30. Spese irripetibili per autocertificazione di esenzione ai sensi ed agli effetti dell'art. 42, co.11, della legge n.326/2003.

Tali i motivi della decisione in epigrafe.

Così deciso in Roma il 6 febbraio 2025

IL GIUDICE
(dr. Dario Conte)

